

Civile Sent. Sez. 1 Num. 15137 Anno 2015

Presidente: FORTE FABRIZIO

Relatore: VALITUTTI ANTONIO

Data pubblicazione: 20/07/2015

**SENTENZA**

sul ricorso 14630-2014 proposto da:

ESPOSITO VINCENZO, elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA ENNIO Q. VISCONTI 11, presso l'avvocato  
ANGELA FIORENTINO, rappresentato e difeso dagli  
avvocati ENZO NAPOLANO, ATTILIO TIRELLI, giusta  
procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

2015

*contro*

962

D'ANGELO NUNZIA, elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIA SAN GIOVANNI IN ARGENTELLA, 51, presso

l'avvocato VINCENZO CACACE, rappresentata e difesa  
dall'avvocato FELICE CACACE, giusta procura a  
margine del controricorso;

- **controricorrente** -

**contro**

P.G. PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 1748/2013 della CORTE  
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 21/05/2015 dal Consigliere  
Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## RITENUTO IN FATTO.

1. Con sentenza n. 534/2012, depositata il 17.1.2012, il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione personale dei coniugi D'Angelo Nunzia ed Esposito Vincenzo, richiesta da quest'ultimo con ricorso depositato il 3.8.2007, senza addebito ad alcuno ed alle condizioni di cui ai provvedimenti presidenziali del 9.4.2008.

2. L'appello proposto avverso tale decisione da D'Angelo Nunzia - con ricorso depositato il 12.11.2012 - veniva, peraltro, accolto dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 1748/2013, depositata il 6.5.2013.

2.1. Con tale decisione, il giudice di seconde cure elevava l'importo già riconosciuto dal Tribunale a favore della figlia minore, Esposito Lucia, a titolo di assegno di mantenimento, oltre alla metà delle spese mediche (non coperte dal SSN), scolastiche e straordinarie. La medesima sentenza riconosceva, inoltre, un assegno di mantenimento anche a favore dell'appellante, rivalutabile secondo gli indici Istat, e stabiliva, altresì, che il tutto dovesse essere corrisposto, a favore della D'Angelo, direttamente dal datore di lavoro dell'Esposito.

3. Per la cassazione della sentenza n. 1748/2013 ha proposto, quindi, ricorso Esposito Vincenzo nei confronti di D'Angelo Nunzia, affidato ad un solo motivo. La resistente ha replicato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'unico motivo di ricorso, Esposito Vincenzo denuncia la violazione degli artt. 160 e 330 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

1.1. Si duole il ricorrente del fatto che il ricorso in appello, proposto dalla D'Angelo, non gli sarebbe mai stato notificato nelle forme di cui all'art. 330 c.p.c., ossia presso il difensore costituito in giudizio. Deduce, invero, l'Esposito di avere avuto conoscenza del giudizio di appello e della relativa sentenza, "soltanto dopo avere riscontrato maggiori detrazioni in busta paga".



1.2. Ne deriverebbe, pertanto, a parere del ricorrente, la nullità dell'impugnata sentenza, poiché il processo non avrebbe potuto essere proseguito in difetto della regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti.

2. La censura è fondata.

2.1. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la notifica dell'atto di appello all'Esposito non sia stata effettuata.

2.1.1. A fronte delle allegazioni in tal senso del ricorrente, D'Angelo Nunzia si limita, invero, ad allegare l'avvenuta "sparizione" del ricorso in appello notificato dal proprio fascicolo di parte. E tuttavia, la resistente non trascrive nel controricorso, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, l'eventuale relata di notifica dell'atto di appello, il cui originale non poteva non essere in suo possesso corredato della relativa relata di notifica, ove questa fosse stata effettivamente effettuata. Tanto più che la medesima afferma essere in corso "la ricostruzione dell'atto smarrito", evidentemente sulla base dell'originale o di altra copia in sua disponibilità.

2.1.2. Né rileva, ai fini dell'accertamento in ordine alla rituale instaurazione del contraddittorio nel giudizio di appello, il fatto che, in calce all'elenco dei documenti prodotti dall'appellante, risulterebbe l'attestazione "ricorso notificato - 19 mar. 2013", accompagnata da una sigla illeggibile. La prova della notificazione degli atti processuali è data, invero, solo dalla relazione di notifica, unico atto idoneo a fornire la certificazione dell'avvenuta notificazione dell'atto, della data di questa e della persona cui la copia è stata consegnata (Cass. 1337/1998; 14030/2004).

2.1.3. Elementi di riscontro circa l'eventuale notifica del ricorso in appello non possono desumersi, infine, neppure dalla stessa sentenza impugnata, attesa che quest'ultima si limita alla laconica constatazione che "Vincenzo Esposito non si è costituito in giudizio", senza dare, peraltro, atto in alcun modo della ritualità della notifica dell'atto di appello all'appellato.




Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.1.4. Alla stregua degli elementi suesposti, deve, pertanto, ritenersi che il ricorso in appello della D'Angelo avverso la sentenza di prime cure, che pronunciava la separazione dei coniugi, non sia stato affatto notificato all'Esposito.

2.2. Tutto ciò premesso, va osservato che – secondo il consolidato orientamento di questa Corte – nelle controversie in materia di divorzio e di separazione personale dei coniugi (cui le disposizioni processuali in materia di divorzio sono applicabili, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 74 del 1987), la proposizione dell'appello, che avviene secondo il rito camerale, si perfeziona, ex art. 8 della stessa legge, con il deposito, nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza dell'impugnazione. Ne consegue che ogni eventuale vizio (o inesistenza, giuridica o di fatto) della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante perché provveda a rimuoverlo nel termine all'uopo assegnatogli (cfr. Cass. 6951/1997; 1850/1998; 2185/2000; 13423/2002).

2.3. Tale indirizzo ha, dipoi, trovato un'ulteriore conferma – in diritto positivo – dall'introdotta (per effetto dell'art. 2 della l. n. 80 del 2005, come modificato dall'art. 1 della l. n. 263 del 2005) art. 709 bis c.p.c., laddove prevede che le sentenze non definitive di separazione vanno impugnate con il rito camerale, essendo del tutto incongruo ed illogico – sul piano sistematico – limitare le modalità procedurali previste da detta norma alle sole pronunce non definitive.

2.4. L'indirizzo tradizionale di questa Corte, circa la proponibilità dell'appello secondo le disposizioni in materia di procedimenti in camera di consiglio, ha ricevuto, infine, un'autorevole e recente conferma dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5700/2014, la quale, sia pure con riferimento al procedimento camerale di equa ripartizione per durata irragionevole del processo, ha statuito che il termi-



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ne per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo espressamente previsto come tale dalla legge. Con la conseguenza che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.

Ebbene, tale principio – per la forza espansiva delle considerazioni dalla sentenza compiute, la quale ha operato una rivisitazione dell'orientamento opposto espresso in precedenza dalle stesse Sezioni Unite (Sez. un. n. 20604/2008) – e tenuto conto del fatto che anche l'art. 4 della l. 898 del 1970, come novellato dall'art. 8 l. n. 74 del 1987, non prevede espressamente un termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, è stato recepito dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 15144/2014).

2.5. Ne discende, pertanto, che – nel caso di rituale deposito del ricorso in appello nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. – la nullità o inesistenza della notifica dell'atto e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di trattazione del giudizio non può dare luogo ad inammissibilità del gravame, dovendo, per contro, assegnarsi all'appellante un termine per la rinnovazione della notifica omessa, o per l'esecuzione della di quella invalida.

2.6. Tutto ciò premesso in via di principio, va rilevato che, nel caso di specie, l'atto di appello (allegato in copia al controricorso) è stato depositato dalla D'Angelo in data 12.11.2012, ossia nel rispetto del termine di un anno dal deposito dell'impugnata sentenza, avvenuto il 17.1.2012, previsto dall'art. 327 c.p.c. (nel testo applicabile *ratione temporis*, essendo il presente giudizio iniziato nel 2007).

Ne discende che – attesa la tempestività del gravame – il giudice di appello, in presenza di una palese omissione da parte dell'appellante, avrebbe dovuto concedere alla medesima un termine per effettuare la notifica dell'impugnazione all'appellato.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.7. Per le ragioni suesposte, dunque, il mezzo in esame va accolto.

3. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che dovrà concedere all'appellante D'Angelo Nunzia termine per la notifica dell'atto di appello nei confronti di Esposto Vincenzo, facendo applicazione del seguente principio di diritto: "nei giudizi di separazione personale dei coniugi, cui le disposizioni processuali in materia di divorzio sono applicabili ai sensi dell'art. 23 della l. n. 74 del 1987, la proposizione dell'appello, che avviene secondo il rito camerale, si perfeziona, ex. art. 8 della stessa legge, con il deposito, nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza dell'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio, o inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione ormai perfezionatasi, ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante perché provveda a rimuoverlo nel termine all'uopo assegnatogli".

4. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;  
accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione ~~Terza~~ <sup>F. *lini*</sup> ~~Terza~~, il 21.5.2015. <sub>7</sub>